



Comune di Bologna
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Ministro della Salute
Sen. Maurizio Sacconi
Via Veneto, 56
00187 ROMA

Ministro della Giustizia
On. Angelino Alfano
Via Arenula, 70
00186 ROMA

Sottosegretario di Stato alla Giustizia
Sen. Giacomo Caliendo
Via Arenula, 70
00186 ROMA

e p.c.

Leda Colombini
Presidente Forum Nazionale della Sanità Penitenziaria
c/o Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio
Via Pio Emanuelli, 1 pal. B 5° Piano
00143 Roma

Bologna, 15 gennaio 2009

In qualità di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna sottopongo alla Vs. attenzione un tema di rilevante attualità, già peraltro sottoposto all'attenzione del precedente Governo. A proposito delle problematiche particolari legate alla salute in carcere, preme a questo Ufficio segnalare la **situazione dei tossicodipendenti stranieri seguiti in carcere dal Ser.T**, di cui si riportano i dati forniti dal servizio che opera nel carcere di Bologna, ma che fotografano un problema di carattere nazionale. Nell'anno 2008 il Servizio tossicodipendenze ha seguito al carcere della Dozza 990 persone, di cui 630 stranieri.

Per i cittadini extracomunitari clandestini, con problemi di tossicodipendenza, è il Servizio Tossicodipendenze che scrive che non c'è nessuna possibilità di concretizzare percorsi di cura, per ragioni economiche, ma anche per l'ambiguità normativa del T.U. immigrazione.

Di fatto i tossicodipendenti irregolari restano in carcere, anche se richiedono di sottoporsi a programma terapeutico (e fatta salva la somministrazione del metadone).

Si tratta di un problema di gravità assoluta, che si inserisce in un contesto di forte disagio per la popolazione extracomunitaria.

L'art. 35 del D.L. vo n. 286/ 1998 e succ. modifiche prevede che ai "cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed in infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".

Segue poi un elenco, non esaustivo, di prestazioni garantite, tra cui anche la profilassi, la diagnosi e cura di malattie infettive, da cui si desume che i tossicodipendenti stranieri irregolari malati di AIDS o comunque sieropositivi rientrano con certezza nella previsione normativa.

Ritiene la scrivente che la tossicodipendenza debba rientrare tra le malattie per le quali va garantita la possibilità di cura, da ritenersi essenziale, per ovvi motivi, a tutela del diritto alla salute individuale e collettiva.

La presenza sempre più significativa di stranieri in carcere con problemi di tossicodipendenza, che sul territorio nazionale è nell'ordine di migliaia di casi, impone un chiarimento e un indirizzo sull'applicabilità dell'art. 35 citato anche alle cure per i tossicodipendenti.

E' del tutto evidente che una lettura restrittiva della norma pone problemi seri di compatibilità costituzionale, violando il disposto degli artt. 3 e 32 Cost., anche con riferimento alla disciplina in materia di stupefacenti (l. n. 49/2006), che favorisce, almeno nelle intenzioni espresse, la sottoposizione a cura delle persone tossicodipendenti in carcere, sia con programmi territoriali che con ingresso in comunità terapeutiche, ma che di fatto potrebbe essere applicata solo a persone di nazionalità italiana o regolari sul territorio oppure, per l'inserimento comunitario, a persone irregolari economicamente in grado di sostenere le spese relative alle rette, situazione difficile da verificarsi.

Si chiede alle Autorità in indirizzo di voler esprimere il loro autorevole parere.

Avv. Desi Bruno

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna